

2-1 2503

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

ALLEGATO 1

Scheda di indagine sulle condizioni sanitarie - prima parte**IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO**

1. Data di compilazione											
2. Codice Fiscale											
3. Cognome					4. Nome						
5. Data di nascita					6. Sesso ☐ M ☐ F						
7. Luogo di nascita: Comune					8. Prov.						
9. Luogo di residenza: Comune (al momento di inizio della campagna di monitoraggio)					10. Prov.						
11. Indirizzo					12. Telefono						
13. Professione abituale (o principale)											
13. Località		e data delle missioni svolte:									
a.		dal					al				
b.		dal					al				
c.		dal					al				
d.		dal					al				
14. Tipo di missione (M= militare; C= civile) ed attività/missione svolta											
a.	☐ M	☐ C									
b.	☐ M	☐ C									
c.	☐ M	☐ C									
d.	☐ M	☐ C									

62

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 1

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA*(Sezione da compilare a cura del medico)*

14. Indicare le principali patologie di rilievo per la campagna di monitoraggio occorse nella storia clinica del paziente prima della missione svolta ed il relativo anno di insorgenza

a.

b.

c.

d.

e.

f.

24-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

Scheda di indagine sulle condizioni sanitarie — seconda parte

Data di compilazione

Codice Fiscale

**ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA***(Sezione da compilare a cura del medico)*

15. Indicare le patologie di rilievo occorse nella storia clinica del paziente ed il relativo anno di insorgenza:

- Nel corso della missione o dopo il rientro della missione se trattasi di prima visita
- Nel periodo trascorso dalla precedente visita se trattasi di visita successiva alla prima.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

STATO DI SALUTE ATTUALE*(Sezione da compilare a cura del medico)*

16. Sono state riscontrate patologie in atto?

(sì = 1; no = 2)

☐

17. Se sì specificare quali:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

18. Sono state registrate alterazioni nei valori delle indagini di laboratorio? (sì = 1; no = 2)

☐

19. Se sì specificare quali:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

1995

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale n. 1

20. Ulteriori accertamenti eseguiti e loro risultati:

21. Osservazioni ulteriori (eventuali terapie in atto, variazioni rilevanti nei comportamenti, interruzioni spontanee di gravidanza, patologie del nato, ecc.):

6

6

Denominazione della struttura sanitaria

Nome e cognome del medico compilatore

Telefono del medico compilatore

Firma del medico compilatore

Informativa ai sensi della legge n° 675 del 31/12/1996

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente (legge n° 675 del 31/12/1996 e successive integrazioni), la informiamo che i dati personali da Lei forniti, a mezzo del presente questionario, saranno utilizzati al fine di verificare l'effettiva incidenza di patologie di diversa natura sul personale civile e militare che ha soggiornato a qualunque titolo in Bosnia-Herzegovina o Kosovo dal 1° agosto 1994.

I dati personali da Lei comunicati saranno utilizzati nel pieno e assoluto rispetto delle norme vigenti, raccolti e conservati nella banca dati del Centro di Raccolta ed Elaborazione Dati del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e dell'Istituto Superiore di Sanità e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione, se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Quale soggetto interessato Ella ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della suddetta Legge ed in particolare di avere conferma dell'esistenza dei dati che possono riguardarla, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge e di ottenere l'aggiornamento e la modifica dei dati personali che la riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.

I titolari del trattamento dei dati in questione sono il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e l'Istituto Superiore di Sanità ed il responsabile di detti dati è il Centro di Raccolta ed Elaborazione Dati.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto avendo letto e compreso la suddetta informativa, autorizza la trattazione dei propri dati sanitari personali. Resta inteso che tali dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione se non nei casi previsti dalla Legge e con le modalità da questa consentite.

Data

Firma dell'interessato per autorizzazione

10. 3967

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 1

Scheda di decesso

1. Codice Fiscale 2. Cognome 3. Nome 4. Data di nascita 5. Sesso ☐ M ☐ F6. Luogo di nascita: Comune 7. Prov. 8. Luogo di residenza: Comune 9. Prov.

10. Località, data e tipo (Militare o Civile) delle missioni svolte in Bosnia-Herzegovina e Kosovo:

a. dal al b. dal al c. dal al d. dal al 11. Causa del decesso 12. Data del decesso 13. Luogo del decesso 14. Osservazioni 15. Informazioni fornite da: a. Congiunto ☐ b. Medico ☐c. Amministrazione di appartenenza ☐ d. Altro ☐16. Data Generalità di chi ha compilato la scheda:
(nome, cognome e recapito telefonico)

21-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****DECRETO 17 dicembre 2002.**

Modificazione al decreto ministeriale 29 novembre 2002, recante limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica e, in particolare l'art. 1, comma 3, secondo e quarto periodo;

Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Visto il punto d) del citato atto di indirizzo il quale prevede, tra l'altro che il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporrà con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria, e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, può altresì fornire, su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti;

Visto il proprio decreto 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, con il quale, sulla base del richiamato atto di indirizzo, sono state disposte, tra l'altro, limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato (art. 1);

Visto il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto il quale indica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

Visto il quinto periodo del ripetuto comma 3 dell'art. 1 il quale prevede che per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo - innanzi richiamate - il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione;

Considerato che per effettive, motivate e, documentate esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate e tenuto conto della necessità di non compromettere la corretta operatività della pubblica amministrazione e di evitare negativi riflessi sull'ordinato svolgersi della corrente gestione nella attuale fase conclusiva, si ritiene necessario non assoggettare alle limitazioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, anche le seguenti spese emergenze sul territorio, spese per lavori socialmente utili, competenze accessorie al personale, spese riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalità organizzata, contributi alle scuole non statali per la parità scolastica, fondi connessi con interventi per l'occupazione, limitatamente alla metà delle attuali disponibilità;

Decreta:

Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni stesse non si applicano, altresì, alle spese per emergenze sul territorio; alle spese per lavori socialmente utili, alle spese per competenze accessorie al personale; alle spese riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalità organizzata; alle spese per contributi alle scuole non statali per la parità scolastica; alle spese relative ai fondi connessi con gli interventi per l'occupazione, limitatamente alla metà delle attuali disponibilità».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 2002

*Il Ministro: TREMONTI**Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002**Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 7*

02A14554

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 22 ottobre 2002.**

Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 27.

**IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, che all'art. 4-bis dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno

-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

operato o operano nei territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto, nonché l'attuazione di controlli sulle sostanze alimentari importate dai predetti territori;

Considerato che le citate disposizioni demandano al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, le condizioni ed i criteri per lo svolgimento delle predette attività;

Visto l'Accordo del 30 maggio 2002 tra Governo, regioni e province autonome sulla realizzazione della indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria;

Considerata la necessità di ripartire per l'anno 2002 i fondi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La campagna di monitoraggio di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, ha luogo in favore dei soggetti di cui al medesimo articolo, presenti nei territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero antecedentemente o successivamente ad essa, attraverso l'esecuzione gratuita degli accertamenti indicati nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante, da effettuarsi secondo le scadenze temporali ivi stabilite presso le strutture di cui al successivo comma 5. Il protocollo operativo della campagna di monitoraggio è descritto nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 30 maggio 2002 di cui in premessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 già rientrati dai territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto sono ammessi al monitoraggio per il periodo di tempo residuale necessario al compimento di un quinquennio dal definitivo rientro.

3. Sono comunque ammessi al primo accertamento di cui all'allegato I al presente decreto i soggetti di cui al comma 1 presenti nei territori interessati successivamente al 1° agosto 1994 e che non rientrino nelle previsioni di cui al comma 2.

4. Alla campagna di monitoraggio è ammesso:

a) il personale militare o civile della Difesa in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero della difesa;

b) il personale della Polizia di Stato ed il personale della Amministrazione civile dell'interno in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno;

c) il personale militare in congedo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero della difesa ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro;

d) il personale della Polizia di Stato in congedo ed il personale della Amministrazione civile dell'interno non più in servizio che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero dell'interno ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro;

e) ogni altro soggetto avente titolo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro.

5. Gli accertamenti sono effettuati:

a) per il personale militare o civile della Difesa in servizio, presso le strutture del servizio sanitario militare ovvero, su richiesta nominativa delle competenti autorità militari, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome;

b) per il personale della Polizia di Stato e della Amministrazione civile dell'interno in servizio, a cura dei medici della Polizia di Stato, limitatamente alle visite mediche, e, su richiesta nominativa nelle competenti strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, limitatamente agli esami di laboratorio;

c) per ogni altro soggetto, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, sulla base della presentazione delle comunicazioni di cui al comma 4, lettere c) o d) ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio. La dichiarazione sostitutiva è resa dall'interessato nelle forme e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) in via eccezionale, per i soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), presenti nei territori interessati, presso le strutture del servizio sanitario militare operanti nei medesimi territori, nei limiti delle disponibilità esistenti e fatte salve le prioritarie esigenze di cui alla precedente lettera a).

Art. 2.

1. L'esecuzione degli accertamenti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome avviene a seguito di consegna, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, di copia della richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b) ovvero di copia della comunicazione, o della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, comma 5, lettera c).

2. I medici delle strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome valutano le condizioni cliniche dei soggetti di cui all'art. 1 anche alla luce dei referti degli esami di laboratorio e compilano conseguentemente la relativa scheda di indagine sulle condi-

1-12-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 2

zioni sanitarie in allegato al protocollo operativo della campagna di monitoraggio stessa. Copia di detta scheda e dei referti degli esami di laboratorio è consegnata agli interessati.

3. Le regioni e province autonome ogni sei mesi trasmettono al centro raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dati di cui all'art. 4, comma 1, e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), anche ai Ministeri della difesa e, rispettivamente, dell'interno i risultati degli accertamenti effettuati unitamente alle relative schede di indagine sulle condizioni sanitarie.

4. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, le regioni e province autonome trasmettono ogni sei mesi al Ministero della salute ovvero al Ministero della difesa, per casi in cui sia intervenuta la richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), prospetti riepilogativi degli accertamenti eseguiti.

5. Il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome è effettuato sulla base dei rispettivi tariffari.

Art. 3.

1. Il Ministero della salute adotta un programma per il controllo delle sostanze alimentari importate dai territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo.

2. Il programma prevede l'effettuazione di controlli all'importazione, a sondaggio e a solo titolo conoscitivo, diretti ad accertare la presenza di eventuali contaminanti chimico-fisici. Con successivo decreto del Ministero della salute sono individuate, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, le matrici alimentari da sottoporre a controlli, la frequenza degli stessi e le procedure operative da seguire per campionamenti e analisi.

3. Per gli accertamenti analitici e le procedure di campionamento si applicano i metodi predisposti dall'Istituto superiore di sanità. Per l'esecuzione delle analisi il Ministero della salute si avvale di laboratori pubblici o privati.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'interno, anche avvalendosi di consulenze e collaborazioni esterne, attivano apposite strutture di supporto al centro, che provvede alla raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dei dati acquisiti con la campagna di monitoraggio sanitario, di cui all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 30 maggio 2002 richiamato in premessa.

2. Il Ministero della difesa integra l'attività di monitoraggio sanitario anche mediante il potenziamento delle campagne di rilevamento effettuate nei territori interessati, anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.

Art. 5.

1. Per l'anno 2002 l'importo di lire venticinque miliardi, pari ad € 12.911.422, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 è ripartito nei termini seguenti:

a) € 3.873.427 in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per gli accertamenti presso le strutture del servizio sanitario militare, ovvero per quelli effettuati sulla base della richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettera a);

b) € 5.422.798 in relazione alle esigenze del Ministero della salute per il rimborso alle regioni e province autonome delle spese relative agli accertamenti effettuati presso le strutture identificate dalle stesse;

c) € 1.291.142 in relazione alle esigenze del Ministero della salute per le finalità di cui all'art. 3;

d) € 258.228 in relazione alle esigenze del Ministero della salute ed € 516.457 al Ministero della difesa per le finalità di cui all'art. 4, comma 1;

e) € 1.549.370 in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per le finalità di cui all'art. 4, comma 2.

2. Per gli anni successivi il predetto stanziamento di € 12.911.422 sarà iscritto in apposita U.P.B. di nuova istituzione 3.1.5.2 «Oneri comuni» dello stato di previsione del Ministero della salute, da ripartire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle proposte trasmesse dai Ministri della difesa, della sanità e dell'interno entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 326

21-12-2002

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 299

ALLEGATO I (articolo 1, comma 1)

Accertamenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), e c).

Primo accertamento	Dopo 4 mesi	Dopo 8 mesi	Dopo 12 mesi	Dopo 16 mesi	Dopo 20 mesi	Dopo 24 mesi	Dopo 28 mesi	Dopo 32 mesi	Tra 36 e 48 mesi	Tra 48 e 60 mesi
Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica
Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine
LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH
Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica
VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES
Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine

21-12-2002

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 299

Accertamenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, lettere b), d) ed e).

<i>Primo accertamento</i>	<i>Dopo 6 mesi</i>	<i>Dopo 12 mesi</i>	<i>Dopo 18 mesi</i>	<i>Dopo 24 mesi</i>	<i>Tra 36 e 48 mesi</i>	<i>Tra 48 e 60 mesi</i>
Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica
Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine
LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH
Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia Con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia Con elettroforesi Proteica
VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES
Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine		Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine		Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine

02A14448

Allegato 6

CONVENZIONE MINISTERO DELLA SALUTE– ISS

**Progetto “Rischi per la salute del personale militare e civile impegnato in azioni
militari e/o missioni di pace: analisi della letteratura scientifica e
comunicazione al pubblico”**

Relazione semestrale di attività (29.09.2006 – 28.03.2007)

Durante il secondo semestre d'attività del progetto sono state concluse le procedure, iniziate nel periodo precedente, per l'acquisizione del personale previsto e necessario per lo svolgimento del progetto stesso. Infatti, a seguito di una selezione per titoli, è stata individuata la persona, la signora Claudia Cataldo, per svolgere la funzione di operatore amministrativo con un contratto continuativo di collaborazione. La sig.ra Cataldo, che ha preso servizio il 5 gennaio 2007, ha cominciato l'importante lavoro di catalogazione, archiviazione e sistemazione di tutto il materiale bibliografico già raccolto dai ricercatori partecipanti a questo progetto, sin dai tempi della collaborazione alle attività della “Commissione Mandelli”, e di quanto è stato successivamente reperito. Questa attività viene realizzata utilizzando il pacchetto software EndNote, sviluppato proprio per la gestione di archivi bibliografici.

Sempre per quanto riguarda il reperimento del personale previsto dalla convenzione, il 9 marzo 2007 si è concluso il concorso per l'attribuzione di un contratto a tempo determinato per ricercatore. Il concorso è stato vinto dal dott. Alessandro Occhigrossi, laureato in fisica, che prenderà servizio nei prossimi giorni e il cui compito consisterà principalmente nella analisi critica della letteratura, *peer reviewed* e grigia, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti radioprotezionistici.

Durante il semestre si è anche avuta l'occasione di partecipare a due incontri scientifici che hanno fornito l'opportunità di trasferire le informazioni più recenti sulle attività in atto sulla problematica dell'uranio impoverito. In particolare il 6 novembre 2006 si è svolto a Modena il convegno “Danni collaterali- Le patologie dei soldati: la sindrome dei Balcani”, sotto l'egida del comune di Modena, dell'Università degli Studi Modena e Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna. In questo convegno, che è stato seguito da rappresentanti delle Forze Armate e da

associazioni a tutela dei diritti dei militari, oltre che da ricercatori e privati cittadini, due ricercatori coinvolti nel progetto hanno presentato le relazioni “Uranio imoverito e Radioprotezione” (C. Nuccetelli) e “Dalla *Commissione Mandelli* ad oggi: risultati, studi in corso e accordi di collaborazione” (M. Grandolfo). Successivamente, il 23 novembre 2006 è stata presentata la relazione “Criteri di gestione del rischio radiologico” (C. Nuccetelli) al convegno “Gestire il rischio: politiche cautelative e responsabilità pubbliche” organizzato a Firenze dalla Regione Toscana.

Il Responsabile scientifico

(Dr.ssa Cristina Nuccetelli)

30 marzo 2007